

FEDERALIMENTARE è la Federazione di Confindustria che rappresenta circa 7.000 imprese, 385.000 addetti, un fatturato di 143 mld € e una quota di export pari a 36,1 mld €.

Il comparto dell'industria alimentare e delle bevande (secondo settore manifatturiero italiano) è tra quelli più colpiti dalla nuova misura impositiva, la plastic tax; pertanto rinnoviamo, a codesta Autorità, la richiesta di istituire un tavolo di lavoro tecnico che possa, capillarmente, esaminare i profili applicativi dell'imposta; pur apprezzando, infatti, le informazioni da ultimo fornite durante l'open hearing dello scorso 18 febbraio, riteniamo che le informazioni ricevute siano, ancorché parziali, già da sole foriere di numerose criticità applicative che lasciano necessariamente figurare la necessità di un ulteriore confronto di merito approfondito e costruttivo prima dell'emanazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Ciò posto quale premessa di metodo, senza pretesa di esaustività si propongono, di seguito, alcune osservazioni generali con espresso riferimento alle presentazioni condivise durante l'ultimo open hearing.

INDICAZIONE IN FATTURA (PER FABBRICANTI E VENDITORI)

E' indispensabile che tale imposta di consumo sia evidenziata separatamente in fattura, così come avviene per altre imposte analoghe (vedi Contributo CONAI) e per l'IVA. Se, viceversa, mancasse tale evidenziazione separata, non solo l'imposta risulterebbe assorbita nel costo finale complessivo del prodotto, perdendosene così la conoscenza e il significato, ma finirebbe per restare a carico delle aziende più piccole e con una più debole capacità negoziale nei confronti delle imprese loro clienti. Questo è un punto nodale (rif. art. 2, lett. e) visto che la disposizione riferisce di tributo "incorporato", quando questo dovrebbe essere scorporato, addizionandosi al prezzo del bene. Inoltre, i dati richiesti sono estremamente gravosi (qualità, quantità puntuali in tracciabilità) per le imprese, oltre che poco chiari, come è il riferimento all'imposta "liquidata".

INDICAZIONE IN FATTURA (ACQUISTI INTRA UE)

Oltre a richiamare il punto che precede, i dati in questione sono richiesti da soggetti esteri e dunque ancor più difficili da ottenere, senza considerare il fatto che essi sono richiesti dalla disposizione in quanto "certificati" dagli stessi produttori UE, fatto questo non chiaro e, si ritiene, non eseguibile.

BENI ESCLUSI

Dal momento che l'imposta, per legge, non è dovuta sulla materia plastica contenuta nei MACSI "che provenga da processi di riciclo", si richiede di voler precisare, tecnicamente, cosa si intenda con tale espressione e se vi siano standard di riferimento in proposito, ovvero possano ritenersi tali anche, per esempio, i recuperi da scarti di lavorazione o i prodotti derivati da fonti non fossili.

DEFINIZIONE DI ESERCENTE ATTIVITA' ECONOMICA

Non è fornita tale definizione, anche se appare a questa ricondursi qualunque soggetto che movimentata, riceve, acquista (o addirittura solo detiene) un prodotto ad imposta assoluta, ai fini del rimborso. Questo censimento appare altamente impattante e coinvolge un numero di imprese enorme con evidente aggravio per tutte le parti.

OGGETTO DEL TRIBUTO

L'utile esemplificazione dei beni eleggibili all'imposta annovera ogni prodotto "idoneo" a costituire involucro o parti di involucro di meri o alimenti; così il numero dei semilavorati eleggibili (e dei fabbricanti obbligati) sembra divenire enorme e di difficile gestione, oltre ad apparire del tutto discrezionale un giudizio di "idoneità" quale quello indicato. Inoltre, dovrebbero escludersi i beni non tracciabili, né quantificabili, come ad esempio le pellicole che contengono merci all'interno di scatole, la cui presenza non è sempre monitorabile.

OBBLIGHI DEI SOGGETTI

Si impone lo "stoccaggio separato" tra plastica vergine e riciclata, adempimento questo che appare poco utile e non privilegiante un approccio di contabilità per materie, oltre a risolversi in un aggravio logistico difficile da eseguire, se non in molti casi impossibile da praticare, sulle operazioni di magazzino.

INTRA UE ED IMPORT

Sarebbe utile prevedere ipotesi di forfetizzazione di cui non si ha, ad oggi, notizia pur essendo in qualche modo prevista in norma.

PERFEZIONAMENTO

L'imposta è dovuta anche per le merci vincolate al regime Traffico Perfezionamento Attivo (TPA), fatto questo evitabile in quanto esso non costituisce importazione.

RIMBORSO

Non sono chiare le modalità di accesso al rimborso, se non con riferimento al fatto che saranno censiti i soggetti che lo richiederanno. In concreto, sono assai gravosi i dati di fattura richiesta e resta non noto da quale informazione deve "risultare il pagamento" dell'imposta, tema assai grave soprattutto per le filiere commerciali particolarmente lunghe.